

*Fornitura in abbonamento di riviste e servizi gestionali connessi in due lotti: Lotto 1 riviste edite da case editrici straniere Lotto 2 riviste edite da case editrici italiane
Capitolato speciale d'appalto*

**FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E SERVIZI GESTIONALI
CONNESSI IN DUE LOTTI:
LOTTO 1 RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI STRANIERE
LOTTO 2 RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE**

Responsabile tecnico *Prof. Roberto Delle Donne*
Responsabile unico del procedimento *Dott.ssa Gabriella Muccione*

ALLEGATO 1: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

- Per "*Unità Ordinanti (U.O.)*" devono intendersi le singole Biblioteche e le singole Strutture accademiche autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate ad effettuare ordini di fornitura.
- Per "*Nota di Incarico*" s'intende il contratto derivato e collegato al contratto concluso dalla Ditta con l'Ateneo con il quale ogni singola U.O. disciplina aspetti operativi e di dettaglio della fornitura tenuto conto delle proprie peculiari esigenze.
- Per "*Pacchetto*" si intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri su qualsiasi supporto e relativi servizi accessori, alle Biblioteche e alle Strutture elencate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, di seguito denominate Unità Ordinanti (U.O.), per il triennio 2013-2015.

La Commissionaria aggiudicataria si impegna a stipulare contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori per l'Ateneo ad uso delle U.O., provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, che andranno tempestivamente portati a conoscenza delle U.O., al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura.

La Commissionaria aggiudicataria si impegna ad attivare contratti di abbonamento a particolari pacchetti cumulativi offerti dall'editore con sconto qualora ciò risulti conveniente per la singola U.O. o per il loro insieme.

La Commissionaria è tenuta a fornire alle U.O. adeguata informazione circa la partecipazione ai suddetti pacchetti d'abbonamento.

Gli elenchi puramente indicativi e non necessariamente esaustivi dei periodici facenti parte della fornitura per il primo anno dell'appalto sono inclusi nell'Allegato 2 (per il Lotto 1) e nell'Allegato 3 (per il Lotto 2) al presente Capitolato. Le U.O. al momento dell'ordine, hanno facoltà di scegliere nuovi titoli e di variarne il numero.

La Commissionaria aggiudicataria si impegna a garantire che siano forniti anche i numeri speciali, i numeri monografici, gli omaggi, l'accesso a eventuali versioni o servizi on line, relativi ad ogni testata e comunque ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario, impegnandosi altresì a sottoscrivere l'accordo con l'editore per l'accesso all'on-line.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale, e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Quanto offerto si intende compreso e compensato, senza eccezione, di ogni spesa che occorra al compimento della fornitura, o all'esecuzione dei servizi previsti dal presente. Quanto offerto si intende, dunque, dedotto dalla Commissionaria in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e, quindi, è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, per tutta la durata del contratto.

ART. 3 - SERVIZI E PRESTAZIONI MINIME

La Commissionaria si impegna ad erogare i seguenti servizi accessori alla fornitura:

a) Servizio reclami per la fornitura diretta: All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, la Commissionaria è tenuta ad informare le U.O. circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti. La Commissionaria dovrà inoltrare agli editori i solleciti per i fascicoli in ritardo o non pervenuti entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle U.O., salvo obbligo a farlo in tempi inferiori, al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, in qualsiasi forma scritta, e si impegna a fornire alle stesse riscontro scritto dell'esito dei reclami e indicazione della data di spedizione del fascicolo sostitutivo. Dovrà inoltre inviare alle U.O. un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato cartaceo e elettronico (il documento elettronico deve essere in un formato che renda possibile la modifica del file con i principali programmi di *Office Automation*) che evidenzia, per ogni testata, le lacune, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'Editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti.

In caso di attivazione da parte delle U.O. del servizio di consolidamento la Commissionaria è tenuta all'applicazione di quanto previsto al successivo art.4.

b) Informazioni: la Commissionaria si impegna ad inviare alle U.O. informazioni relative a cambi di titolo, di periodicità o di editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni; avvisi circa la pubblicazione di supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario. L'invio di informazioni circa nuove riviste con l'eventuale invio di copie di saggio deve avvenire solo dietro richiesta delle U.O. La Commissionaria dovrà produrre, per ciascuna U.O., gli elenchi completi dei periodici sottoscritti, in formato elettronico leggibile dai principali fogli di calcolo, citando per ogni testata: il titolo, l'ISSN, l'editore, il formato, l'eventuale on-line gratuito o a pagamento, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di catalogo in valuta per l'Italia dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, definitivo o presunto, l'importo al lordo della commissione e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore. Inoltre le U.O. e il RUP potranno richiedere elenchi personalizzati in base a loro specifiche esigenze.

c) Servizio assistenza clienti: la Commissionaria dovrà garantire l'assistenza di almeno un'unità di personale in grado di parlare e scrivere correntemente in italiano. La Commissionaria è tenuta a fornire, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento, conferma di ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disagi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per quanto riguarda i rinnovi e gli ordini per l'attivazione di nuovi titoli.

d) Sostituzione gratuita: la Commissionaria dovrà garantire la sostituzione presso l'Editore dei fascicoli pervenuti con difetti di stampa o danneggiati durante la spedizione e il trasporto agli indirizzi delle U.O.

e) Servizio reperimento fascicoli arretrati: la Commissionaria si impegna, dietro richiesta delle U.O., a fornire informazioni circa la reperibilità ed il costo di fascicoli o intere annate arretrate dei periodici.

f) Merce non pervenuta o fornitura non erogata: la Commissionaria dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o solo secondariamente in copia di quei fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte delle U.O. i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte della Commissionaria,

come previsto alla precedente lettera a). Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le U.O., spetta alla Commissionaria assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto dei diritti di Copyright.

Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, aggregatori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, secondo il principio della gestione a proprio rischio, la Commissionaria è invece tenuta alla restituzione delle somme fatturate alle U.O. in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente. Sarà onere della Commissionaria far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

A conclusione del contratto, stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata a emettere entro e non oltre 12 mesi nota di credito complessiva o rimborso diretto in conto corrente alle U.O. per tutti i fascicoli regolarmente sollecitati ma non consegnati alle U.O. medesime.

g) Servizio preventivi di spesa: la Commissionaria si obbliga a fornire preventivi di spesa in relazione a nuovi abbonamenti e riviste entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

h) Periodici elettronici: la Commissionaria è tenuta a fornire un servizio d'informazione sui modelli economici di accesso alla versione on line dei periodici in abbonamento e sulla loro eventuale variazione nel tempo: si impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità dell'on line a qualunque titolo incluso nell'abbonamento cartaceo sottoscritto e a comunicare, su richiesta, i costi aggiuntivi per accedere al servizio e l'eventuale costo della sola versione elettronica.

Sia nel caso di periodici solo on line, sia nel caso delle versioni on line, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, la Commissionaria è tenuta a provvedere alla registrazione, autenticazione e accesso ai periodici in abbonamento prioritariamente sul sito dell'Editore, nonché alla registrazione e autenticazione su eventuali altre piattaforme che rendano disponibile l'accesso. In tutti i casi, la Commissionaria si impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'Editore/Aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento negli anni della vigenza contrattuale, in particolare nel periodo di rinnovo annuale della fornitura, e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle U.O.

Inoltre la Commissionaria dovrà:

- comunicare alle singole U.O. e complessivamente a livello di Ateneo, a inizio fornitura e a sottoscrizione avvenuta, tutti i *customer number* dei periodici attivati, i codici di attivazione, le *password* da administrator ed ogni altra informazione necessaria per accedere alle statistiche d'uso ed eventuali altri servizi sul sito dell'editore;
- permettere la gestione dei reclami per gli *on line* direttamente sulla piattaforma amministrativa;
- dare tempestiva comunicazione, direttamente all'U.O., per ogni variazione nelle modalità di accesso ai singoli titoli.

In tutti i casi, la Commissionaria s'impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'Editore/Aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento, negli anni della vigenza contrattuale e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle U.O.

Nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio, oltre a quanto espressamente disciplinato dall'art. 12, le U.O. sono tenute a darne comunicazione alla Commissionaria. Laddove il disservizio permanga, per un periodo pari o superiore a 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della suddetta comunicazione da parte delle U.O. alla

Commissionaria, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata alla restituzione delle somme fatturate alle U.O., in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, (tenendo conto cioè della decurtazione proporzionale dei giorni di disservizio calcolati nei termini sopra menzionati), tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente. Sarà onere della Commissionaria far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.

i) Servizi bancari: la Commissionaria aggiudicataria dovrà risultare intestataria di conto corrente presso una banca italiana.

j) Accesso on line alla base dati bibliografica e amministrativa della Commissionaria con almeno i seguenti servizi: informazioni riguardanti gli ordini, lo stato degli abbonamenti e lo stato della fatturazione, lo stato dei solleciti effettuati, e eventualmente la possibilità di inoltrare in modo diretto i solleciti; aggregazione in un unico punto dei collegamenti (*link*) alle versioni elettroniche di tutti i periodici ai quali le diverse Strutture dell'Ateneo, in base alle diverse tipologie di abbonamento, hanno diritto di accesso. Possibilità per il RUP di accesso sovraordinato con password dedicata.

In particolare, per i periodici di cui al lotto 1, la Commissionaria si impegna ad erogare anche i seguenti servizi accessori:

k) Servizio sdoganamento riviste extra UE: la Commissionaria in relazione ai titoli pubblicati da editori non appartenenti all'Unione Europea, deve assolvere ad ogni adempimento relativo a tale servizio senza imputazione di oneri a carico delle U.O., e deve inviare alle U.O. copia della documentazione dell'avvenuto sdoganamento.

l) Formazione: la Commissionaria dovrà prevedere almeno un incontro annuo di formazione in presenza per illustrare alle U.O. tutti i servizi offerti e le modalità di interazione, e rendere disponibili on-line oppure su supporti digitali i contenuti degli incontri.

ART. 3 bis – SERVIZI AGGIUNTIVI

A questi servizi minimi, per ogni singolo lotto, andranno a sommarsi i servizi gratuiti aggiuntivi, offerti dalla Commissionaria risultata aggiudicataria del lotto stesso (si veda scheda tecnica di valutazione degli elementi di natura qualitativa), che potranno essere indicati nella Relazione tecnica.

ART.4 – SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO

La Commissionaria dovrà, inoltre, presentare offerta in ordine al servizio di *Consolidamento* che sarà effettuato a richiesta delle U.O.

Per Consolidamento si intende: ricevimento e controllo di continuità dei fascicoli presso l'Agenzia Commissionaria; reclamo automatico dei fascicoli non pervenuti e rendicontazione dello stato dei solleciti inoltrati; spedizione dei fascicoli con cadenza settimanale tramite corriere all'indirizzo delle U.O., unitamente ad una lista di accompagnamento dei fascicoli consegnati.

Resta a carico della Commissionaria il rispetto dei tempi di sollecito previsti dagli editori e qualunque azione utile a garantire l'espletamento di una fornitura alle U.O. completa e regolare.

È fatta salva la discrezionalità, da parte delle singole U.O., di richiedere o meno, al momento dell'ordine, l'attivazione del servizio di Consolidamento. In particolare, le U.O. hanno facoltà di attivare tale servizio anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati, per gli anni della fornitura successivi al primo.

ART.5 - NOTE D'INCARICO

Le Note di Incarico saranno predisposte dalle singole U.O. successivamente all'aggiudicazione, per avviare la fornitura; esse indicheranno le eventuali loro sottosezioni per le quali potranno essere forniti preventivi, fatturazione e report distinti, i riferimenti logistici per la consegna dei periodici, i servizi richiesti, nonché la modalità di personalizzazione degli stessi.

ART.6 - TEMPI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la tempestiva accensione degli abbonamenti e la regolarità della fornitura, dopo il ricevimento degli ordini dalle singole U.O. entro le date previste nelle singole note d'incarico, la Commissionaria dovrà effettuare gli ordini agli editori entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento degli stessi. L'attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro dei periodici alle U.O., o interruzione e lacune negli accessi alle versioni elettroniche. La Commissionaria dovrà comunque fornire l'annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento delle forniture anche successivamente a detta scadenza senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle U.O.

ART.7 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa, all'atto della stipula del contratto, dovrà, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, prestare cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art.113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

La cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale, e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal sottoscrittore ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti il potere, in capo al sottoscrittore, di impegnare il garante.

Il garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente capitolato, della lettera di invito e di tutti gli atti in essi richiamati, nonché di aver visionato l'offerta del concorrente e di accettarli in ogni loro parte;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2° c.c.;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta scritta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima.

L'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato ogni volta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali previste dall'art.12 del presente Capitolato. Ove tale reintegrazione non venga effettuata entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART.8- SPEDIZIONE E TRASPORTO

I periodici saranno spediti direttamente dagli editori o, ove richiesto, dalla Commissionaria attraverso il servizio di consolidamento, franco trasporto, imballo compreso, consegnati presso le sedi delle U.O., agli indirizzi espressamente specificati nelle singole Note d'Incarico.

Le modalità di spedizione dei fascicoli dovranno essere tali da garantire la loro effettiva e regolare consegna.

Nel caso di consegna di fascicoli all'indirizzo errato, la Commissionaria ha l'obbligo di ritirarli e di effettuare la consegna corretta a sue spese entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'errore.

ART.9 - COMMISSIONE DI AGENZIA

La commissione di agenzia offerta dalla Commissionaria sarà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La suddetta commissione di agenzia, espressa in termini di percentuale, positiva, pari a zero o negativa, sarà applicata al prezzo dei periodici italiani o stranieri, su qualsiasi supporto, secondo quanto di seguito indicato:

- a) per i periodici italiani, su supporto cartaceo, con spedizione diretta: la percentuale applicata sul prezzo effettivamente praticato dagli editori;
- b) per i periodici esteri, su supporto cartaceo, area UE con valuta Euro con spedizione diretta: la percentuale applicata sul prezzo del catalogo editoriale per l'Italia;
- c) per i periodici esteri, su supporto cartaceo, area UE con valuta non in Euro con spedizione diretta: la percentuale applicata sul prezzo del catalogo editoriale per l'Italia convertito in Euro applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura all'Università e pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE e arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali);
- d) per i periodici esteri, su supporto cartaceo, area Extra UE con spedizione diretta: la percentuale applicata sul prezzo interno praticato dall'editore convertito in Euro applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura all'Università e pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE e arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali);
- e) per i periodici in formato elettronico, italiani o esteri, la percentuale sarà applicata sul prezzo da catalogo previsto per il collegamento internet.

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, del D.L. 90/1990 convertito con legge 165/1990, "non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi", mentre solo il servizio di accesso ai periodici elettronici (servizio *e-only*) è assoggettato all'IVA nella misura determinata dalle vigenti norme.

In caso di Nota d'incarico relativa a periodici *e-only*, italiani o esteri, con assoggettamento IVA come da norme vigenti, si ha obbligo di autofatturazione in base al D.Lgs.18 del 11/02/2010.

La commissione di agenzia pertanto si applicherà al prezzo da catalogo previsto per il collegamento internet al netto dell'IVA.

Per il servizio di Consolidamento, offerto dalla Commissionaria, come previsto dal precedente art.4, la percentuale di commissione, positiva, pari a zero o negativa, indicata dalla Commissionaria stessa in sede di offerta è da intendersi aggiuntiva rispetto alla percentuale di commissione indicata come offerta economica di base. Pertanto, al prezzo dei periodici individuato come descritto alle lettere a), b), c) e d) sarà applicata una

percentuale complessiva risultante dalla somma di quella offerta quale Commissione di agenzia e di quella relativa al Consolidato.

ART.10 – VARIAZIONI

L'importo della fornitura relativamente a ogni Lotto, tenuto conto di quanto richiesto nelle singole Note d'Incarico, potrà essere variato annualmente in aumento nel limite del 20% o in diminuzione nel limite del 20%, senza alcuna modifica della percentuale della commissione offerta in sede di gara e senza che la Commissionaria possa vantare indennità, penalità, risarcimenti o quant'altro.

L'Ateneo potrà richiedere, previo preavviso, la modifica in aumento dell'importo della fornitura anche oltre il limite suddetto del 20%, ferma restando, in tali casi, una rinegoziazione dell'ammontare della commissione.

In caso di mancato accordo l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

A fronte dell'ingresso nella fornitura di nuove U.O., la Commissionaria si obbliga a praticare a questi soggetti le stesse condizioni di fornitura sottoscritte in sede contrattuale. Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, nonché cambiamenti di modelli economici nella fornitura della versione on line, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle U.O., le quali si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta. Tempestiva comunicazione per iscritto andrà inviata anche per quanto concerne supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario: le U.O. si riservano di procedere all'ordinazione di tali supplementi, previa valutazione caso per caso.

ART.11 - PREVENTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per gli anni successivi al primo, la Commissionaria dovrà far pervenire a ciascuna U.O. ed alle strutture di coordinamento bibliotecario dell'Ateneo, di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, entro la fine del mese di settembre, un preventivo completo dei titoli da rinnovare con le nuove quotazioni dei prezzi editoriali, indicando se stimati o definitivi. Tale preventivo, contenente per ciascun titolo i principali dati amministrativi e bibliografici, dovrà essere fornito anche in formato elettronico leggibile dai principali fogli di calcolo.

Per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" la Commissionaria risultata aggiudicataria è tenuta ad offrire il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle U.O. secondo le modalità ricordate al precedente art.2 .

In caso di preventivi forniti con prezzi editoriali stimati, la Commissionaria ha l'obbligo di comunicare alle U.O. i prezzi definitivi appena questi siano resi disponibili dagli Editori.

È fatto obbligo per la Commissionaria aggiudicataria di applicare ad ogni singolo titolo di periodico la medesima percentuale di commissione indicata in sede di offerta originaria.

La Commissionaria aggiudicataria dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle U.O. solo per quei titoli di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione la Commissionaria, pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione solo successivamente all'effettiva pubblicazione o all'accertamento della medesima da parte dell'editore.

Nel caso in cui venga accertato che la Commissionaria è tenuta all'emissione di Nota di Credito, o al riaccredito diretto in conto corrente, nei confronti delle U.O. a titolo di rimborso per forniture pagate ma non erogate, o erogate solo parzialmente, come previsto

alla lettera f) del precedente art. 3, tale operazione deve avvenire entro 30 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle U.O. medesime.

La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione nelle Note d'Incarico delle U.O., per singoli titoli.

Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro.

Le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, con riferimento a ciascun periodico, le seguenti indicazioni:

1. Il titolo del periodico, l'Editore, il numero del volume e dell'annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità.

2. il numero del buono d'ordine o comunque espressa menzione del riferimento di ordinazione.

3. il tipo di abbonamento: Print, Print+Freeonline, Print+Online, solo Online, Cd-Rom, ecc.

4. Per le riviste italiane:

- il prezzo preventivato secondo quanto specificato al secondo comma del presente articolo;

- il prezzo di copertina;

- il prezzo effettivamente praticato;

- la percentuale della commissione di Agenzia;

- l'importo espresso in Euro relativo alla maggiorazione a titolo di commissione di agenzia calcolato sul prezzo effettivamente praticato;

- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia.

5. Per le riviste straniere:

- il prezzo di catalogo per l'Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato riservato ai paesi UE;

- il prezzo interno praticato dall'editore nei paesi di area Extra UE;

- il prezzo preventivato espresso in Euro secondo quanto specificato al secondo comma del presente articolo;

- il prezzo espresso in Euro.

Qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura all'Università e pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali).

- la percentuale della commissione di Agenzia.

- l'importo espresso in Euro relativo alla maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di catalogo per l'Italia.

- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia .

6. Per i periodici elettronici italiani:

- il prezzo di catalogo previsto per il collegamento;

- la percentuale della commissione di Agenzia;

- l'importo espresso in Euro relativo alla maggiorazione a titolo di commissione di agenzia calcolato sul prezzo di catalogo previsto per il collegamento;

- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia

7. Per i periodici elettronici stranieri:

- il prezzo di catalogo previsto per il collegamento espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico elettronico è edito;

- il prezzo di catalogo previsto per il collegamento espresso in Euro;
- Qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura all'Università e pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali).
- la percentuale della commissione di Agenzia.
- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia .

Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità indicate dalle U.O. nelle singole Note d'Incarico. Ogni U.O. concorderà con la Commissionaria le modalità di fatturazione più favorevoli alla struttura. La Commissionaria potrà provvedere all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l'effettiva attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore e comunque non anteriormente alla data del 15 gennaio di ogni anno.

La Commissionaria aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Ateneo, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

Le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate alle U.O. in base alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura così come meglio specificato in ciascuna Nota d'Incarico e previo accertamento della regolarità della stessa e della consegna alla struttura ordinante del primo fascicolo dell'annata.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs.n.231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle U.O. omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle U.O. alla Commissionaria, la quale è tenuta a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 3 lettera f). Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle U.O., la Commissionaria è tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le U.O. all'emissione di eventuali Note di credito.

La Commissionaria aggiudicataria si impegna a presentare, dietro richiesta delle U.O., fattura in originale dell'editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che esse dovessero ritenere utili.

Ulteriori specifiche relative alle fatture possono essere descritte nelle singole Note d'Incarico.

ART.12 - PENALI

Nel caso di gravi inadempimenti delle prestazioni dedotte in contratto, quali interruzione o sospensione, nonché gravi inefficienze imputabili alla Concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti artt.3, 6 e 8, l'Ateneo ne darà comunicazione alla Commissionaria. Laddove tali inadempimenti permangano, per un periodo pari o superiore a 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della suddetta comunicazione, sarà applicata una penale giornaliera nella misura di € 100,00 (cento euro) fino ad un massimo dell'1%

dell'importo annuale della fornitura stessa. Superata la suddetta soglia senza che la Commissionaria aggiudicataria abbia provveduto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore

Le penali di cui al precedente capo non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili alla Commissionaria, purché la stessa abbia denunciato tempestivamente e per iscritto alle U.O. le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura. La Commissionaria è comunque tenuta alla restituzione delle somme fatturate e pagate dalle U.O. secondo quanto previsto dalla lettera f) del precedente art.3. Sarà onere della Commissionaria far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti della Commissionaria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

Le penali sono notificate alla Commissionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze della Commissionaria.

ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

La ditta aggiudicataria dell'appalto non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, pertanto, di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione che avrà facoltà di risolvere il contratto ex articolo 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto nei limiti previsti dall'art.117 del D.Lgs.163/06.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti al presente appalto, compresa l'esecuzione o l'interpretazione del contratto, sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Napoli.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – oltre alle ipotesi previste dal presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

- a. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- b. violazione delle norme vigenti relative al subappalto;
- c. violazione del divieto di cessione del contratto.

Si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa - fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità e che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 e succ. mod., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario. Si precisa infine che in caso di risoluzione del contratto è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

*Fornitura in abbonamento di riviste e servizi gestionali connessi in due lotti: Lotto 1 riviste edite da case editrici straniere Lotto 2 riviste edite da case editrici italiane
Capitolato speciale d'appalto*

Nei casi di risoluzione del contratto ivi contemplati l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART.16 - ANTICIPAZIONE ALLA COMMISSIONARIA AGGIUDICATARIA

Ai sensi dell'art.5 del D.L. n.79 del 28.03.97, coordinato con la legge di conversione n.140 del 28/05/97, per il presente appalto non verrà erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART.17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella Muccione – Direttore della Biblioteca centrale della Facoltà di Farmacia e *ad interim* della Biblioteca centrale della Facoltà di Medicina Veterinaria - nominata con nota prot. n. 89310 del 27 luglio 2011 dal Presidente del Centro di Ateneo per le biblioteche Prof. Roberto Delle Donne.

La Commissionaria dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento *report*, annuali o semestrali, che indichino, per il periodo di riferimento, l'importo fatturato.

Ciascuna U.O. individuerà il proprio Responsabile della corretta esecuzione del contratto che assume la responsabilità tecnica dell'esecuzione della fornitura e ne comunicherà il nominativo alla Commissionaria.

I Responsabili della corretta esecuzione del contratto comunicano alla Commissionaria aggiudicataria ogni dato relativo all'esecuzione della fornitura, vigilano sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie e sugli obblighi relativi alla liquidazione delle fatture, effettuano le comunicazioni concernenti l'aggiornamento annuale dell'elenco dei periodici da fornire in abbonamento nei tempi e nei modi previsti dalla Nota di Incarico.

ART. 18 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003.

Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (art. 13), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Finalità del trattamento

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell'Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica

del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità dell'Amministrazione scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici dell'Università che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti, la Commissione di gara ed il consegnatario dell'appalto.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n.241 del 07/08/90 e succ. modd., nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

*Fornitura in abbonamento di riviste e servizi gestionali connessi in due lotti: Lotto 1 riviste edite da case editrici straniere Lotto 2 riviste edite da case editrici italiane
Capitolato speciale d'appalto*

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unina.it.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I.

Diritti dell'interessato

Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, richiedendo di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Università degli Studi di Napoli – Ufficio Contratti – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI.

ART.19 - SPESE

Tutte le spese di redazione, stipulazione e registrazione inerenti al contratto sono a carico della Commissionaria aggiudicataria.